

# ALLEGATO "B" AL N. 3.108 DI RACCOLTA

## S T A T U T O

della

"GAL - AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE TERRA D'ARNEO - SOCIETÀ  
COOPERATIVA"

con sede in Veglie

\*\*\*

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

##### Art. 1

###### Costituzione e denominazione

È costituita una Società Cooperativa sotto la denominazione

"GAL - AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE TERRA D'ARNEO - SOCIETÀ  
COOPERATIVA".

##### Art. 2

###### Sede

La Società ha sede in Comune di Veglie.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato.

Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituiti o soppressi con semplice decisione dell'Organo amministrativo.

**Art. 3**

**Durata**

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Con delibera dell'Assemblea dei soci la durata della Società potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta.

**TITOLO II**

**SCOPO - OGGETTO**

**Art. 4**

**Scopo mutualistico**

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio mutualistico senza fini di speculazione privata, intendendo far partecipare chiunque sia interessato e ne abbia i requisiti ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi nella propria attività ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione la Cooperativa è impegnata.

In particolare la Cooperativa, attraverso l'autogestione collettiva dell'impresa e lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale, si prefigge lo scopo mutualistico di istituire un partenariato locale composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, per l'attuazione di compiti e finalità previsti dalle norme comunitarie e dai bandi statali e

regionali, mirando all'attuazioni di programmi per lo sviluppo del territorio attraverso la gestione di sovvenzioni pubbliche ed azioni di promozione dello sviluppo dell'area in cui la Cooperativa opera.

La Cooperativa si prefigge quindi di offrire la propria attività in favore dei soci, dei soggetti che partecipano alla struttura associativa dei soci che abbiano la natura di imprese collettive e delle imprese operanti nell'ambito territoriale di competenza dei soci con la qualifica di enti pubblici territoriali; il tutto impegnandosi al rispetto del principio di parità di trattamento nello svolgimento dei rapporti mutualistici e nella ripartizione dei ristorni.

#### **Art. 5**

##### **Oggetto sociale**

La Cooperativa ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- promuovere e partecipare ai Programmi Leader dell'Unione Europea ed in genere accedere a tutti gli interventi Comunitari, Nazionali, Regionali e Provinciali mirati a favorire lo sviluppo rurale, del sistema produttivo e per creare nuove occasioni di lavoro;
- promuovere e gestire attività formative per la realizzazione del programma Leader;
- produrre, valorizzare e commercializzare, anche attraverso il mercato elettronico, prodotti agricoli, agro alimentari,

	dell'artigianato, del sistema produttivo rurale, silvicoli e	
	della pesca, garantendo l'introduzione di nuova tecnologia	
	per migliorare le qualità delle stesse produzioni e/o la	
	trasformazione;	
	- promuovere e/o organizzare gite, escursioni e percorsi	
	turistici ed agro turistici;	
	- acquistare, ristrutturare, costruire, fittare o permutare	
	beni immobili per perseguire gli scopi sociali e per	
	commercializzare le produzioni e i servizi rinvenienti dalle	
	produzioni locali, compresi i prodotti dell'abbigliamento,	
	del settore alimentare, della pesca e del manifatturiero;	
	- costruire e gestire strutture attrezzate per incrementare	
	le attività sportive e del tempo libero;	
	- valorizzare la promozione dei prodotti locali tipici e	
	dell'offerta turistica e agro turistica attraverso la	
	partecipazione a fiere, la gestione di marchi di origine e	
	qualità, le azioni di pubblicità, comunicazione e promozione	
	commerciale, il controllo e la certificazione di qualità,	
	programmi di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica	
	anche sul confezionamento dei prodotti, le ricerche, le	
	analisi di mercato e apposti studi di fattibilità;	
	- la realizzazione dei servizi fondamentali per agevolare	
	l'attività delle imprese, specialmente quelle che offrono	
	servizi bancari, postali ed informativi;	
	- promuovere mostre, convegni, iniziative di studio e di	

	degustazione delle produzioni oltre ad attività promozionali	
	verso la rete commerciale di distribuzione a favore dei	
	beneficiari del programma Leader per perseguire gli scopi	
	sociali;	
	- acquisire e gestire un parco barche per attivare servizi	
	al turismo e consentire lo spostamento degli stessi turisti	
	in collegamento tra le diverse aree turistiche nazionali ed	
	internazionali;	
	- realizzare ed erogare servizi per il controllo di gestione	
	economico-finanziario, di servizi di marketing, pubblicità,	
	informazione, comunicazione, banche dati, nuove tecnologie	
	ed innovazioni tecnologiche, impatto ambientale,	
	preparazione di materiali didattici per convegni e seminari;	
	- pubblicare riviste scientifiche, periodici attinenti agli	
	scopi sociali e comunque pubblicazioni finalizzate a	
	sviluppare la crescita culturale e il collegamento tra la	
	produzione e la ricerca applicata (con l'espressa esclusione	
	della pubblicazione ed edizione di giornali quotidiani,	
	nonché nel rispetto ed entro i limiti consentiti dalla Legge	
	5 agosto 1981 n. 416 così come modificata dalla Legge 7	
	marzo 2001 n. 62);	
	- effettuare studi di mercato e attività pubblicitarie per	
	sostenere le produzioni a conquistare nuovi mercati;	
	- promuovere iniziative nel campo della pesca sportiva e	
	professionale, della nautica, di gare veliche, di nuoto, di	

	pesca subacquea, della ristorazione e dell'industria	
	alberghiera;	
	- elaborare progettazioni, studi e ricerche per la nascita	
	di nuove imprese, di riorganizzazione di aziende già	
	operanti nel settore artigianale, commerciale o industriale;	
	- promuovere, gestire o organizzare soggiorni climatici e	
	servizi di assistenza alle imprese del turismo e	
	dell'agriturismo;	
	- fornire servizi alle imprese pubbliche e private;	
	- assistere tecnicamente le comunità locali ed i promotori	
	dei progetti di sviluppo nonché le attività esistenti;	
	- assistenza per l'approvvigionamento delle risorse	
	finanziarie e per l'accesso ai finanziamenti provinciali,	
	regionali, nazionali e comunitari;	
	- promuovere e realizzare collegamenti informatici e	
	telematici all'interno dell'area di insediamento della	
	Società e con l'estero.	
	La Cooperativa potrà altresì:	
	- assumere interessenze e partecipazioni a Enti Pubblici e	
	Privati ed organismi consortili, economici e fidejussori	
	mirati a sviluppare il movimento agevolativo degli scambi,	
	dell'approvvigionamento delle materie prime, nonché a	
	favorire l'accesso al credito;	
	- assistere tecnicamente le comunità locali ed i promotori	
	dei progetti di sviluppo nonché le attività esistenti;	

- fornire assistenza per l'approvvigionamento delle risorse

finanziarie e per l'accesso ai finanziamenti provinciali,

regionali, nazionali e comunitari;

- promuovere e realizzare collegamenti informatici e

telematici all'interno dell'area di insediamento della

Società e con l'estero;

- richiedere e acquistare tutte le concessioni ed

autorizzazioni per fornire i servizi e per effettuare tutte

le attività previste negli scopi sociali.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in via non

prevalente ma in funzione strumentale al perseguimento del

proprio oggetto sociale, la Società potrà inoltre compiere

tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e

mobiliari - con esclusione delle operazioni finanziarie c.d.

"nei confronti del pubblico" - che saranno ritenute

dall'Organo amministrativo necessarie, utili o opportune al

fine di consentire lo svolgimento delle attività sopra

elencate, non escluse quelle a carattere promozionale; in

particolare, entro i limiti sopra enunciati, la Società

potrà:

- compiere operazioni di finanziamento dal lato passivo,

anche mediante stipulazione di contratti di mutuo con

concessione di garanzie reali su beni di proprietà sociale,

consentendo iscrizioni, trascrizioni e annotamenti;

- concedere garanzie nell'interesse della Società;

	- compiere operazioni di apertura di rapporti bancari di	
	conto corrente;	
	- compiere operazioni di assunzione, allo scopo di stabile	
	investimento e non al fine del collocamento diretto o	
	indiretto presso il pubblico, di interessenze e	
	partecipazioni in altre Società italiane o estere,	
	costituite o costituende, aventi scopi affini o analoghi al	
	proprio, e adesioni a enti, consorzi, associazioni	
	temporanee di imprese e contratti di rete.	
	Restano comunque espressamente escluse le attività	
	incompatibili e quelle riservate, con particolare riguardo a	
	quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, al D.Lgs.	
	24 febbraio 1998 n. 58 e ad ogni altra attività vietata in	
	virtù delle vigenti disposizioni di legge.	
	La Cooperativa si avvarrà di tutte le provvidenze ed	
	agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future e potrà,	
	inoltre, ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'Art. 2545septies del Codice Civile.	
	La Cooperativa potrà altresì costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e per il	
	potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	

all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31.1.1992,  
n. 59.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei  
confronti di terzi non soci.

### **TITOLO III**

#### **SOCI COOPERATORI**

##### **Art. 6**

###### **Soci cooperatori ordinari**

Il numero dei soci cooperatori ordinari è illimitato e non  
può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se  
successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene  
inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere  
integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale  
la Società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori ordinari,  
secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo  
mutualistico e l'attività economica svolta, le persone  
fisiche e, nel rispetto dell'Art. 2522 del Codice Civile,  
gli enti con o senza personalità giuridica, in grado di  
contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che non  
si pongano fini contrari a quelli della Cooperativa stessa.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica  
della Cooperativa di soddisfare l'interesse dei soci, anche  
in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo  
periodo.

Possono inoltre essere soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, persone che svolgano al suo interno attività tecnica o amministrativa.

#### **Art. 7**

##### **Domanda di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- se trattasi di persona fisica -
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- l'indicazione dell'effettiva attività svolta;
- l'ammontare della quota di capitale che si propone di sottoscrivere;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente atto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

- se trattasi di enti (con o senza personalità giuridica) - oltre a quanto previsto nei precedenti punti b.1), c.1), d.1), anche:

- la ragione o denominazione sociale, la forma giuridica, la nazionalità e la sede legale;
- le generalità e la veste rappresentativa del soggetto persona fisica che sottoscrive la domanda, allegando altresì

	estratto autentico della delibera dell'Organo sociale	
	eventualmente necessaria all'integrazione dei relativi	
	poteri.	
	L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio	
	altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al	
	fine di meglio verificare il possesso dei requisiti previsti	
	dal presente atto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	previsti dal presente atto, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro soci.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta l'Organo	
	amministrativo deve darne comunicazione motivata entro 60	
	(sessanta) giorni all'interessato, il quale può - entro il	
	termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	di detta comunicazione di diniego - chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte (ove non appositamente convocata)	
	in occasione della prima seduta utile.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	
	dall'Organo amministrativo, oltre all'importo della quota	
	anche il sovrapprezzo eventualmente determinato	

dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo, nonché l'eventuale tassa di ammissione annualmente stabilita dall'Organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 8**

##### **Conferimenti e quote dei soci cooperatori**

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la Società.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell'Art. 2464 del Codice Civile.

In ogni caso il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

#### **Art. 9**

##### **Vincoli sulle quote e loro alienazione**

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, indicando le generalità del cessionario ed il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al richiedente con lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedite entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende concessa e il richiedente è libero di trasferire la propria partecipazione; pertanto la

Società dovrà iscrivere il cessionario nel libro dei soci, semprechè questi risulti in possesso dei requisiti previsti per assumere la qualifica di socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio può proporre opposizione al Tribunale, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. È fatto salvo il diritto di recesso del socio, da esercitarsi con preavviso di almeno novanta giorni.

Il socio uscente rimane responsabile verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati nei termini di cui all'Art. 2536 del Codice Civile.

#### **Art. 10**

##### **Diritti ed obblighi dei soci**

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge e dal presente atto. In particolare spettano ai soci - in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente atto - il diritto di voto, il diritto agli utili, il diritto ai ristorni, il diritto di recesso, il diritto di controllo dell'attività dell'Organo amministrativo.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente atto, i soci sono altresì obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

	- della quota di capitale sottoscritta;	
	- della tassa di ammissione eventualmente stabilita	
	dall'Organo amministrativo a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dell'Atto costitutivo e dello Statuto, dei	
	regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dai soci	
	e dagli altri organi sociali.	
	<b>Art. 11</b>	
	<b>Perdita della qualità di socio</b>	
	<b>e responsabilità dei soci cessati</b>	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso;	
	- esclusione;	
	- morte.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	la Società per il pagamento dei conferimenti non versati per	
	un anno dal giorno in cui la cessazione della qualifica di	
	socio ha effetto, ai sensi dell'Art. 2536 del Codice Civile.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società i successori del socio defunto.

## **Art. 12**

### **Recesso del socio**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno acconsentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede sociale all'estero, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società determinato nell'atto costitutivo;

- ai soci che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;

- ai soci che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- ai soci che non abbiano ottenuto l'autorizzazione al trasferimento della propria partecipazione;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto.

Il recesso non può essere parziale.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedite entro

	15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle	
	Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione	
	delle generalità del socio recedente e del domicilio o	
	dell'indirizzo di posta elettronica certificata per le	
	comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che	
	legittima il recesso è diverso da una deliberazione esso è	
	esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da	
	parte del socio.	
	Il recesso non può essere esercitato - e, se già esercitato,	
	è privo di efficacia - se entro novanta giorni la società	
	revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato	
	lo scioglimento della Società.	
	Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi	
	che a norma della legge o del presente atto legittimino il	
	recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso	
	l'Organo amministrativo deve darne comunicazione al socio	
	mediante lettera raccomandata o posta elettronica	
	certificata spedite entro 15 (quindici) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione di recesso; entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento di quest'ultima	
	comunicazione il socio che aveva manifestato la propria	
	volontà di recedere dalla Società può proporre opposizione	
	innanzi al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto	

sociale, sia per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e Società, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda o comunque decorso il termine sopra indicato per la comunicazione del suo rigetto.

### **Art. 13**

#### **Esclusione del socio**

L'esclusione può aver luogo per il socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che ineriscano al rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- che, previa intimazione da parte degli Amministratori, non completi la liberazione della quota sottoscritta o non effettui il pagamento di qualsivoglia altra somma dovuta alla Società a qualunque titolo;
- che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la Società, oppure fomenti dissidi o disordini fra i soci;
- che utilizzi, negli uffici o nei locali in cui si svolge l'attività sociale e/o in luoghi istituzionali o pubblici, espressioni ingiuriose, offensive o comunque idonee a screditare il buon nome della Società e/o dei suoi Organi;
- che risulti imputato per fatti penalmente rilevanti;

- che sia rimasto assente, ingiustificatamente e senza fare uso di delega, a più di cinque assemblee consecutive.

Nel caso in cui il socio sia soggetto diverso da persona fisica la causa di esclusione può ritenersi integrata anche qualora i relativi presupposti risultino sussistenti con riferimento a uno o più dei membri del suo Organo amministrativo o di controllo.

L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dal momento in cui ne ha ricevuto comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

#### **Art. 14**

##### **Morte del socio**

In caso di morte del socio i suoi successori hanno diritto solo alla liquidazione della quota secondo le disposizioni contenute nel presente atto, previa esibizione di idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più aventi diritto essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso gli stessi dovranno indicare alla Società quello tra loro che li rappresenterà nella procedura

di liquidazione; in difetto di tale designazione si applica

l'Art. 2347 comma 2 del Codice Civile.

#### **Art. 15**

#### **Liquidazione**

I soci receduti o esclusi o i successori del socio deceduto

hanno diritto alla liquidazione della partecipazione sulla

base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati

il recesso, l'esclusione o la morte del socio, eventualmente

ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del

sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio

della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito

del capitale ai sensi dell'Art. 2545quinquies, comma 3, del

Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni

dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per

la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli

articoli dell'Art. 2545quinquies del Codice Civile, la cui

liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere

corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque

anni.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in

favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio

deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5

(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio

dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

#### **TITOLO IV**

#### **STRUMENTI FINANZIARI**

#### **Art. 16**

#### **Strumenti finanziari**

Con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di cui all'Art. 2480 del Codice Civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonchè strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'Art. 2483 del Codice Civile e dell'Art. 111-octies disp. att. al Codice Civile.

Per tale emissione con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea saranno stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 2483 del Codice Civile,;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;

d) l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli Artt. 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente atto.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

#### **Art. 17**

##### **Soci sovventori**

In conformità a quanto previsto dall'Art. 11 comma 3bis del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, convertito in Legge 21 febbraio 2014 n. 9, possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere soci sovventori sia persone fisiche che enti.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento

aziendale di cui al presente Statuto.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di tre voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale intesa come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 10 (dieci) giorni.

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma del presente Statuto.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci

sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di amministrazione.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori. In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e i termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

## **TITOLO V**

### **PATRIMONIO SOCIALE, CAPITALE SOCIALE,**

### **ESERCIZI SOCIALI, RISTORNI**

#### **Art. 18**

#### **Patrimonio sociale**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito dai conferimenti dei soci;

- dalla riserva legale;

- dal valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o ai successori a causa di morte dei soci deceduti;

- dall'eventuale sovrapprezzo versato dai soci sulle rispettive quote;

- dalla riserva straordinaria;

- dal Fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale;

- da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il proprio patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

#### **Art. 19**

#### **Capitale sociale**

Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito ed è suddiviso in quote di partecipazione.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La Società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli Artt. 2438 e seguenti,

del Codice Civile.

In tal caso l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'Assemblea su proposta motivata dell'Organo amministrativo.

## **Art. 20**

### **Esercizi sociali**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'Organo amministrativo e i Sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli Artt. 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella

	gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali.	
	L'utile netto sarà in via preliminare ed obbligatoriamente	
	così destinato:	
	- a riserva legale nella misura non inferiore al minimo	
	consentito dalla legge;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'Art. 11 della Legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura minima e con le modalità previste	
	dalla legge.	
	L'eventuale utile residuo potrà essere destinato, a	
	discrezione dell'Assemblea:	
	a) a riserva indivisibile ai sensi e per gli effetti	
	dell'Art. 12 Legge 16 dicembre 1977 n. 904;	
	b) ai soci a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le	
	previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;	
	c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi in	
	materia, per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai	
	fini fiscali;	
	d) a riserva straordinaria;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal Codice Civile per le Cooperative a mutualità	

prevalente ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui alle lett. a) e b) dell'Art. 2514 del Codice Civile.

#### **Art. 21**

##### **Ristorni**

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

#### **TITOLO VI**

##### **DECISIONI DEI SOCI**

#### **Art. 22**

##### **Competenze**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente atto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

	- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili, in misura non superiore al limite stabilito dalla	
	legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	- la nomina dei membri dell'Organo amministrativo;	
	- la struttura dell'Organo di controllo e la nomina dei	
	suoi membri, ove l'istituzione di tale Organo sia imposta	
	per legge o sia liberamente scelta dalla Società;	
	- le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente	
	atto;	
	- la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	- la delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci non	
	accolte dall'Organo amministrativo;	
	- la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio;	
	- le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della	
	Società e alla sua revoca, così come la nomina, la revoca e	
	la sostituzione dell'Organo di liquidazione e la	
	determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione;	
	- il trasferimento della sede della Società in altro Comune;	
	- la decisione in ordine all'esclusione del socio.	
	Hanno diritto di concorrere alle decisioni dei soci coloro	
	che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro	
	dei soci e che siano in regola con il versamento delle quote	

sociali.

Ciascun socio persona fisica ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. Ai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche, ove ammessi, possono essere attribuiti più voti ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.

Le decisioni dei soci sono prese in seduta assembleare con il metodo collegiale o in alternativa mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge e dal presente atto. In ogni caso le decisioni dei soci devono essere adottate nel rispetto del metodo assembleare qualora abbiano ad oggetto le materie indicate dall'Art. 2479 comma 2, numeri 4) e 5), del Codice Civile, quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto.

Le decisioni dei soci dovranno essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Art. 23**

##### **Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare**

L'Assemblea ha luogo almeno una volta l'anno per

l'approvazione del bilancio, nonchè ogni qual volta sia

convocata dall'Organo amministrativo di propria iniziativa o

su istanza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo

dei voti complessivamente esercitabili al suo interno, con

l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta

l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in

conformità alla legge e al presente atto, obbligano tutti i

soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione presso la sede sociale o anche in altro

luogo purchè in Italia, con avviso affisso presso i locali

della sede sociale o, in alternativa, fatto pervenire agli

aventi diritto ad intervenire non meno di otto giorni prima

di quello fissato per l'Assemblea, con qualunque mezzo

idoneo, compresi il fax e la posta elettronica anche

ordinaria inviati al recapito indicato per iscritto alla

Società o la raccomandata a mano, purchè si acquisisca la

firma del destinatario per ricevuta.

In caso di inerzia del Presidente in tutti i casi in cui vi

è tenuto per legge o in virtù di quanto disposto dal

presente atto, la convocazione è fatta direttamente da

qualunque altro componente del Consiglio di Amministrazione

o da qualunque socio che ne abbia interesse decorsi cinque

giorni dalla data di spedizione al Presidente del Consiglio

di Amministrazione stesso della richiesta di convocazione dell'Assemblea a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata recante l'esposizione dei presupposti che rendono obbligatoria la convocazione stessa.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista anche una data ulteriore di seconda convocazione - che in ogni caso non potrà coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima - per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

Ogni socio a cui spetti il diritto di voto ha diritto di intervenire in Assemblea, con facoltà di farsi rappresentare da altri soggetti, purchè soci aventi diritto al voto appartenenti alla medesima categoria, previo conferimento di apposita delega scritta da conservarsi agli atti della Società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco nè può essere conferita a membri dell'Organo amministrativo, dell'Organo di controllo ove nominato o dell'Organo di liquidazione. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole Assemblee. Il rappresentante non può farsi sostituire nè può rappresentare per delega più di un socio.

L'Assemblea debitamente convocata è validamente costituita:

- in prima convocazione nonché ogniqualvolta si versi in una delle ipotesi di cui ai nn. 4) e 5) comma 2 dell'Art. 2479 del Codice Civile, quando sono presenti i soci che rappresentano la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione e fuori dai predetti casi, qualunque sia il numero dei soci presenti; il tutto fatte salve le eventuali norme di legge o del presente atto che prevedano quorum più elevati.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti in proprio o per delega tutti i soci e siano presenti o informati della riunione tutti i membri dell'Organo amministrativo o dell'Organo di liquidazione e dell'Organo di controllo, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti in discussione. A tal fine i membri degli Organi anzidetti che non partecipano personalmente all'Assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti in discussione e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento,

dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni nonché verificare e constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento.

L'Assemblea approva le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni assembleari devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Il verbale deve contenere la data dell'Assemblea, l'esito degli accertamenti fatti dal Presidente in merito alla regolarità della costituzione, all'identità e alla legittimazione dei presenti e alle modalità e ai risultati delle votazioni, nonché - dietro loro richiesta - le dichiarazioni dei soci pertinenti all'ordine del giorno; deve in particolare indicare, eventualmente anche per allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascun socio intervenuto personalmente o per delega, con l'identificazione dei soci favorevoli,

astenuti o dissenzienti rispetto alla decisione.

L'Assemblea delibera:

- in prima convocazione nonché ogniqualvolta si versi in una delle ipotesi di cui ai nn. 4) e 5) comma 2 dell'Art. 2479 del Codice Civile, a maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto;

- in seconda convocazione e fuori dai predetti casi, a maggioranza dei soci presenti; il tutto fatte salve le eventuali norme di legge o del presente Atto che prevedano quorum più elevati.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione in più luoghi audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o

trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi

audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti

potranno affluire.

In tutti i luoghi audio e video collegati dovrà essere

predisposto il foglio presenze.

#### **Art. 24**

##### **Metodo per consultazione scritta**

##### **o consenso espresso per iscritto**

Ove sia consentito dalla legge e dal presente atto, in

alternativa rispetto al metodo assembleare i soci possono

esprimere le proprie decisioni mediante consultazione

scritta o consenso espresso per iscritto.

Per le decisioni da adottarsi mediante consultazione scritta

la proposta di decisione viene predisposta dall'Organo

Amministrativo o da almeno un terzo dei soci, indicando

l'oggetto della decisione e le relative ragioni, il termine

entro il quale la decisione deve formarsi ed apponendovi la

propria sottoscrizione. La proposta deve sempre essere

comunicata per iscritto a tutti i soci, all'Organo

amministrativo o di Liquidazione e all'Organo di controllo

ove nominato, a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo

fax o posta elettronica certificata. Il socio interpellato

esprime il proprio voto per iscritto apponendo la propria sottoscrizione in calce al documento ricevuto o approvandolo per iscritto in altro modo, ritrasmettendo la relativa documentazione al soggetto proponente entro il termine indicato nella proposta a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo fax o posta elettronica certificata e dandone altresì notizia alla Società; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario. La decisione si intende approvata laddove risultino pervenute al proponente nel termine da lui indicato le comunicazioni recanti il voto favorevole di un numero di soci pari almeno a quello prescritto dalla legge o dal presente Statuto per la corrispondente delibera assembleare.

Per le decisioni da adottarsi mediante consenso espresso per iscritto ciascun socio esprime il proprio voto senza preventiva e formale interpellanza da parte dell'Organo Amministrativo o degli altri soci. Il consenso viene espresso mediante la sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, trasmesso alla Società a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo fax o posta elettronica certificata. La decisione si intende approvata laddove risultino pervenute alla Società le comunicazioni recanti il consenso favorevole di un numero di soci pari almeno a

quello prescritto dalla legge o dal presente Statuto per la  
corrispondente delibera assembleare. Per la formazione della  
maggioranza richiesta si tiene conto esclusivamente dei  
consensi pervenuti alla società entro 10 (dieci) giorni  
successivi al ricevimento da parte della stessa società del  
primo consenso.

Tanto in caso di consultazione scritta che in caso di  
consenso espresso per iscritto la decisione così formata  
deve essere comunicata a tutti i soci, all'Organo  
amministrativo o di Liquidazione e all'Organo di controllo,  
ove nominato, e deve essere trascritta tempestivamente nel  
libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'Art. 2478 del  
Codice Civile indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o  
dissenzianti.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a  
tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti  
l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in  
allegato al libro stesso.

## **TITOLO VII**

### **Organo amministrativo**

#### **Art. 25**

##### **Composizione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione

composto da un numero variabile da tre a undici membri,

secondo quanto stabilito all'atto della nomina; il Consiglio

di Amministrazione nominerà al suo interno il Presidente ed

il Vice presidente, se questi non sono nominati dai soci.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere

nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e

scadono alla data dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio

della loro carica. Sono rieleggibili e cessano dalle loro

funzioni, oltrechè per scadenza del periodo di durata per il

quale sono stati nominati, in ogni altra ipotesi prevista

dalla legge, ed in particolare per rinuncia, decadenza o

revoca dall'incarico, con esclusione in quest'ultimo caso di

ogni diritto al risarcimento del danno anche se la revoca è

fatta senza giusta causa.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute

per ragione del loro ufficio, purchè debitamente

documentate, nonchè il compenso eventualmente stabilito

all'atto della loro nomina.

Gli Amministratori sono dispensati dal dare cauzione.

Ciascun socio ha diritto di avere dall'Organo amministrativo

notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di

consultare i libri sociali ed i documenti relativi

all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria

fiducia e di estrarne copia a proprie spese.

Per tutto quanto non diversamente disposto dai presenti patti sociali si applicano agli Amministratori le norme in materia di Consiglio di Amministrazione dettate per la Società per azioni.

#### **Art. 26**

##### **Poteri**

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione tanto ordinaria che straordinaria della Società e per il compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quanto dalla legge o dal presente Statuto riservato alla competenza dei soci nonchè per le limitazioni eventualmente disposte all'atto della nomina.

Entro i suddetti limiti la firma sociale, e dunque la rappresentanza della Società nei confronti di terzi e in giudizio per tutti gli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o - in caso di sua assenza o impedimento - al Vice presidente, la cui firma fa prova dell'impedimento del Presidente stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'Art. 2381 comma 4, del codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e

delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più Amministratori Delegati scelti tra i suoi membri, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Nel rispetto delle limitazioni come sopra eventualmente previste, l'Organo amministrativo ha pertanto facoltà:

- di procedere ad acquisti, permuta e alienazioni mobiliari e immobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui anche ipotecari; all'acquisto di altre aziende o Società, costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento;

- di fare qualsiasi operazione presso Banche, Istituti di credito ed ogni altro Ufficio Pubblico o Privato, effettuando tutte le operazioni tanto di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ivi compreso il rilascio di garanzie fideiussorie ed il consenso a costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni, rinunzie e riduzioni di ipoteche, trascrizioni e annotamenti di ogni specie, esonerando i Conservatori dei Registri Immobiliari ed ogni altro Ente Pubblico o Privato da ogni responsabilità;

- di conferire incarichi e nominare procuratori alle liti per azioni giudiziarie anche in sede di Cassazione, comprese le azioni in revocazione, compromessi, transazioni, anche nominando arbitri anche amichevoli compositori;

- di nominare institori o procuratori "ad negotia" per

determinati atti o categorie di atti.

**Art. 27**

**Decisioni del Consiglio di Amministrazione**

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale per le materie indicate dall'Art. 2475, comma quinto, del Codice Civile nonchè in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il Consiglio è convocato presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione purchè in Italia, dal Presidente - o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente eventualmente nominato - quando previsto dalla legge o dal presente Statuto e quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri, con avviso affisso presso i locali della sede sociale o, in alternativa, fatto pervenire a tutti i Consiglieri, nonchè ai membri dell'Organo di controllo ove nominato, non meno di cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare una tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, compresi il fax e la posta elettronica inviati al recapito indicato per iscritto alla Società o la raccomandata a mano, purchè in quest'ultimo caso si acquisisca la firma del destinatario per ricevuta. In caso di validi motivi di urgenza il termine per la convocazione della riunione è ridotto a tre giorni.

La riunione del Consiglio debitamente convocata è

validamente costituita quando sono presenti la maggioranza dei Consiglieri in carica. In ogni caso, in mancanza delle formalità suddette, il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente eventualmente nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età. Il Consiglio nomina un segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio, fermo restando che il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione in più luoghi audio e/o video collegati, secondo le disposizioni dettate dal presente Statuto per lo svolgimento con analoghe modalità delle riunioni Assembleari. La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente adottate qualora consti il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione accolta dal Presidente.

## **TITOLO VIII**

### **ORGANO DI CONTROLLO**

**Art. 28**

**Composizione e poteri**

Nei casi di cui all'Art. 2543 del Codice Civile e più in generale ogniqualvolta sia obbligatorio per legge o liberamente deciso dai soci, sarà nominato un Organo di controllo, composto di soggetti aventi i requisiti di legge, al quale spetterà il controllo sull'amministrazione e la revisione legale dei conti. A tal fine esso vigilerà sull'osservanza della legge, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci e delle scritture contabili.

L'Organo di controllo è costituito da un Sindaco Unico nei casi consentiti dalla legge o da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti ed opererà in conformità a quanto disposto dagli Artt. 2397 e ss. del Codice Civile.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente atto in materia di Consiglio di Amministrazione.

Quando la nomina dell'Organo di controllo non è obbligatoria, con decisione dei soci la revisione legale dei conti può essere affidata ad un Revisore Unico o ad una Società di revisione aventi i requisiti di legge; invece,

qualora la Società raggiunga i limiti dimensionali che lo rendono obbligatoria la nomina dell'Organo di controllo, la revisione legale dei conti dovrà essere necessariamente affidata ad un Revisore Unico o ad una Società di revisione. Si applicano in proposito per quanto non diversamente disposto le disposizioni in tema di Società per azioni e quelle di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione.

I soggetti come sopra nominati durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi non sono revocabili se non per giusta causa. I soci determinano la retribuzione annuale ad essi spettante.

## **TITOLO IX**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 29**

##### **Cause di scioglimento**

Sono cause di scioglimento anticipato della Società:

- il verificarsi di una delle ipotesi indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'Art. 2484 Codice Civile;
- l'ipotesi di cui al terzo comma dell'Art. 2522 Codice Civile;
- la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scelti tra i soci cooperatori, determinandone i poteri.

**TITOLO X**

**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art. 30**

**Domicilio dei soci**

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci o l'indirizzo di posta elettronica certificata o, per quanto consentito dal presente atto, quello di posta elettronica ordinaria comunicati per iscritto alla Società.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte dell'Organo amministrativo, da effettuarsi con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

**Art. 31**

**Regolamenti**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e/o i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti interni che dovranno essere approvati dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

**Art. 32**

**Principi di mutualità,**

**indivisibilità delle riserve e devoluzione**

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività

in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

### **Art. 33**

#### **Controversie**

Competente in via esclusiva in materia di controversie

